

COMUNE DI GIVOLETTO

(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
--

L'anno duemilaquindici, addì trenta di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per avviso del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ALTILIA Carlo	Presidente	Sì
2. MULATERO Azzurra	Vice Sindaco	Sì
3. DEVALLE Tiziana	Assessore	Sì
4. FABBRO Marco	Assessore	Sì
5. NEGRO Fulvio	Assessore	Sì
6. GLIOZZI Filippo	Consigliere	Sì
7. GALLIO Maria Grazia	Consigliere	Sì
8. PISCAZZI Giorgio	Consigliere	Sì
9. BENIN Silvio	Consigliere	Sì
10. FRATTINI Marco	Consigliere	Giust.
11. BELLAVIA Filippo	Consigliere	Sì
12. CARIGNANI Barbara	Consigliere	Sì
13. LOI Giovanna	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assume la Presidenza ALTILIA Carlo – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Devecchi Dr. Paolo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco che relaziona sul punto all'ordine del giorno;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, composto da 116 articoli - come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6 Dicembre 2012 – e successive integrazioni e modificazioni;

RITENUTO, in ragione di numerose esigenze che si sono manifestate , tra cui le più rilevanti sono state quelle di:

sottoporre a revisione il testo regolamentare per apporre alcune correzioni ad errori materiali;

migliorare il coordinamento testuale tra le diverse parti del corpus normativo;

integrare le norme recate dal regolamento comunale disciplinante “la cremazione dei cadaveri, e dei resti mortali, la destinazione delle ceneri, il loro affidamento e la dispersione” in un unico testo;

ridefinire la durata delle concessioni, in ragione delle esigenze pubbliche di mantenimento funzionale del cimitero e dei mutati comportamenti del pubblico;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- Il D.P.R. 285/1990 ed s.m.i.;
- La Legge 30.03.2011 n. 130;
- Il D.P.R. 11.07.2003 n. 254 ed s.m.i.;
- Il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Previa votazione espressa in forma palese da cui si ha il seguente risultato:
Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

PRESENTI	n. 12
VOTANTI	n. 12
VOTI FAVOREVOLI	n. 12
VOTI CONTRARI	n. ---
ASTENUTI	n. ----

DELIBERA

- Di approvare la premessa narrativa al presente deliberato che ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di approvare, nel suo nuovo testo, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvazione con deliberazione di C.C. n. in data

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Articolo 1 Disposizione preliminare

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al servizio di polizia mortuaria, del cimitero e trasporti funebri.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alla seguente normativa:

- Testo unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- Ordinamento dello Stato Civile approvato con Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
- Legge n. 130 del 30/03/2001;
- Legge regionale 31/10/2007, n. 20;
- Legge regionale 03/08/2011, n. 15;
- Circolare ministeriale n. 24/93 e n.10/98;
- Circolare regionale n. prot. 9735/27002 del 09/06/2001 modificata dalla n. 3/AMB7SAN del 25/07/2005;

Articolo 3 Denuncia dei casi di morte

La dichiarazione di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile, da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel comma precedente all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9.07.1939, n. 1238.

Articolo 4

Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. delle Leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e del 1° comma dell'art. 1 del D.P.R. 285/1990, i medici devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La suddetta denuncia deve essere fatta dal medico curante entro 24 ore dall'accertamento del decesso e dal medico necroscopo qualora il decesso avvenga senza assistenza medica, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Articolo 5

Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 6

Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo accerta la morte e rilascia il certificato previsto dall'art.141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 285/1990.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi del DPR 10/9/1999 n.285 (art.4 comma 1).

Articolo 7

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne

dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Articolo 8

Casi di morte per malattia infettiva

In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all'articolo 18 del d.p.r. 285/1990.

Articolo 9

Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque forma l'abbia espressa.

In difetto, dispongono i familiari nell'ordine seguente:

- a) coniuge convivente
- b) figli
- c) genitori
- d) fratelli e sorelle
- e) altri eredi istituiti.

Articolo 10

Rilascio della autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare la realtà della morte, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D.09.07.1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente art. 7.

Qualora sussistano i casi previsti dal precedente art. 5, il rilascio della autorizzazione sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 11

Nati morti e prodotti abortivi.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli artt.3, 4, 5 del presente regolamento e dall'art.7 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 12

Riscontro diagnostico.

Fatti salvi i poteri, in materia, della Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83 i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento dei quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da parte del medico che ha effettuato l'esame settorio.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 13

Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Articolo 14

Periodo di osservazione cautelativo

Per il periodo di osservazione cautelativo o la sua riduzione, nei casi di malattie infettive diffusive o altri casi previsti dalla legge, si osservano le norme di cui agli artt. 9 - 10 - 11 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 15

Depositi di osservazione

Il Comune, fatta salva la convenzione con l'Istituto di Medicina Legale competente sul territorio, deve disporre di un locale da adibire ad obitorio, dove si possono ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

In tale locale devono potersi assolvere le funzioni di cui all'art.13 del D.P.R. 285/1990.

Il mantenimento in osservazione di salma di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Articolo 16

Deposizione del cadavere nel feretro.

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990 il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere, a richiesta dei familiari, chiusi nello stesso feretro, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art.3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 17

Caratteristiche della cassa

Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente, per tutte le altre caratteristiche, a quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nonché alla Circolare n.24 del Ministero della Sanità del 24/06/1993.

Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra, esterna, in legno, a norma degli artt.30, 31 e 77 del D.P.R. 285/1990, nonché della citata circolare del Ministero della Sanità.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 Km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, rispondente alle caratteristiche indicate agli artt.30 e 31 del D.P.R. 285/1990. Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Sulla cassa sarà collocata una piastrina di piombo o zinco con le indicazioni del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 18

Trasporto delle salme e diritto di privativa

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è esercitato in regime di libera concorrenza.

Le Imprese che intendono organizzare ed effettuare i trasporti funebri nonché esercitare l'attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'art. 115 del T.U.L. di P.S., R.D. n. 773 del 18/06/1931.

Detti trasporti possono essere assoggettati al pagamento di un diritto fisso (privativa).

Il trasporto è gratuito se riguarda salme di persone decedute nel Comune e destinate ad essere inumate o tumulate nel cimitero comunale.

Sono esenti dal diritto fisso di privativa:

- a) il trasporto di resti umani e di ceneri;
- b) il trasporto di salme di militari eseguiti con mezzi dell'Amministrazione militare;
- c) il trasporto di salme introdotte nel Comune per il solo tributo di speciali onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda le rimesse di auto funebri si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

Articolo 19

Trasporto in ambito o fuori del territorio comunale

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Dirigente ovvero dal Responsabile del Servizio o d'ufficio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U. 267/2000

E' prescritta l'autorizzazione al trasporto anche per trasporti interni al Comune.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi.

Articolo 20

Decessi sulla pubblica via o a causa di malattie infettive

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via, per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui al comma precedente, l'autorizzazione al trasporto fuori del territorio comunale, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 22, quando si tratti di malattie infettive-diffusive.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 21

Cortei funebri - Orario dei trasporti

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questo al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Non possono effettuarsi trasporti funebri nei giorni di domenica, Capodanno, Epifania, 25 Aprile, 1° Maggio, Pasqua, 1° Novembre, 8 Dicembre, Natale, Festa Patronale.

Nel caso di due o più giorni festivi consecutivi, potranno svolgersi funerali il primo giorno festivo successivo, se trattasi di funerali religiosi. In casi di funerali, civili in giorno ed orario autorizzato dal Sindaco.

Articolo 22

Trasporto di cadavere per cremazione

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco, o dall'Ufficiale dello Stato Civile. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Il trasporto delle urne, contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione delle autorità sanitarie.

Articolo 23

Trasporto di salme in altro Comune o all'estero.

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, si ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti ossei completamente mineralizzati. E' sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal dirigente competente. Non sono prescritte misure precauzionali igieniche. E' però necessario acquisire il nulla osta dell'autorità consolare straniera in Italia del Paese di destinazione.

Per il trasporto di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90 nei mesi da aprile a settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Articolo 24

Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune dovrà essere fatto con apposito carro chiuso, partendo dal domicilio o dalla porta del luogo di culto, o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo. I necrofori addetti alla sigillazione del feretro non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 25
Autorizzazione per il trasporto fuori del Comune

L'incaricato del trasporto di una salma o di resti mortali, deve essere munito del decreto di autorizzazione rilasciato dal **Dirigente ovvero dal Responsabile del Servizio o d'ufficio**, come previsto nell'art.19 del presente regolamento.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Articolo 26
Trasporto resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto delle salme.

Articolo 27
Trasporto di cadaveri per indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 28
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Titolo IV in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al D.P.R. 285/1990.

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Articolo 29

Autorizzazione per le sepolture

Il custode, o altra persona delegata, non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Articolo 30

Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) Le inumazione che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 28; l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
- b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
- c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc,

Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero stesso.

Articolo 31

Ricevimento di salme e resti mortali

Nel cimitero comunale sono accolti, con ordine preferenziale:

- le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

- le salme delle persone non residenti nel Comune, ma nate in esso;
- le salme delle persone che abbiano il coniuge o genitori/figli ovvero fratelli e sorelle, sepolti nel cimitero comunale;
- le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, in loculo o celletta legittimamente acquistati;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 285/1990, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art.17 rilasciato dall'A.S.L.
- i resti mortali delle persone sopraelencate.

Nelle circostanze di scarsa disponibilità di loculi per tumulazione di salme e nell'impossibilità per l'amministrazione di realizzarne di nuove, la Giunta Comunale può, in via transitoria, disporre misure più restrittive nel disciplinare le concessioni.

Articolo 32 **Deposito provvisorio di salme o di resti mortali**

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con i documenti irregolari, il custode, se presente, ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI

INUMAZIONI

Articolo 33 Sepulture

Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 285/1990.

Sono a tumulazione le sepulture in loculi, cripte, cappelle, edicole e cellette istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 del citato D.P.R.

Articolo 34 Campi comuni

.I campi comuni per le sepulture ordinarie sono di una sola classe.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati nel Piano Regolatore del Cimitero

Articolo 35 Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte e verrà posto a cura del custode del cimitero, dopo aver coperto la fossa con la terra.

Articolo 36 Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno allo stesso e

quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, avendo cura di non invadere le tombe vicine.

Articolo 37 **Dimensione e disposizione delle fosse per adulti.**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di metri quadri 3,50.

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Articolo 38 **Fosse per fanciulli.**

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità non inferiore ai 2 metri e una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq 2 per ogni inumazione.

Articolo 39 **Modalità di concessione.**

Le inumazioni vengono concesse con applicazione delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 18/03/2003. La loro durata è fissata in anni 40; la concessione decorre dalla data di inumazione e non è rinnovabile.

Le sepolture a inumazione sono concesse solo a persone residenti in vita nel Comune di Givoletto, o a persone non residenti in vita in Givoletto, ma decedute sul territorio comunale, o a persone che hanno avuto la residenza nel Comune di Givoletto, o ai seguenti parenti di residenti: genitori, figli e coniugi. Tutte le fattispecie appena elencate devono intendersi "in presenza di salma".

Articolo 40 **Revoca e decadenza della sepoltura.**

Le sepolture a inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero.

In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Articolo 41

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa o sepolti in una stessa fossa.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo di altezza non superiore a m.1,50 previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero. Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento atto a garantire la stabilità; detta fondazione non dovrà comunque superare la quota del terreno del campo e potrà avere le seguenti dimensioni massime previste dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/1990, relative al perimetro delle fosse per cadaveri di persone e di bambini.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori.

Non è consentito però l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore di due terzi della fossa stessa. Per i dettagli costruttivi relativi a cordoli o copri fossa riferirsi al vigente P.R.C.

Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Articolo 42

Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non si invadano le tombe vicine e i corridoi di passaggio. Non sono ammessi arbusti, o alberi di alcun genere.

Qualora non venissero rispettate tali regole, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento, con oneri a carico della famiglia.

Articolo 43

Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba passeranno di proprietà del Comune.

Su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, è consentito il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere venduti con asta pubblica; l'importo relativo verrà impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

TITOLO VII

TUMULAZIONI

Articolo 44 Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa nella misura vigente al momento della tumulazione.

Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 45 Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle, edicole, cripte (denominate anche tombe di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
- b) colombari e loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni **50 rinnovabili**;
- c) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 rinnovabili;
- d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 50 rinnovabili;

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle edicole e cripte, sono conformi a quelle previste per i colombari o loculi.

I criteri costruttivi dei manufatti dovranno rispondere a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24/6/1993 n.24.

Articolo 46 Norme per la concessione

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed Enti, secondo la disponibilità.

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) a una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad ente o comunità.

Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.

Articolo 47

Atto di concessione – Pagamento

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario, con spese a carico di quest'ultimo.

Alla stipulazione del contratto di concessione il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuto versamento della tariffa e delle spese contrattuali alla Tesoreria Comunale. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.

Articolo 48

Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle, loculi e cellette sono a carico dei concessionari.

Articolo 49

Tumulazione congiunta

E' ammessa, qualora le dimensioni del loculo lo consentano, la tumulazione congiunta in un medesimo loculo di un feretro e di una cassetta ossario o cineraria, dietro pagamento di corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi.

Per i resti mortali o ceneri, già tumulati presso il Cimitero di Givoletto, è ammessa la tumulazione congiunta in un medesimo loculo dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi, senza che sia dovuto alcun corrispettivo, escluse le spese di istruttoria pratica per estumulazione straordinaria ed eventuali bolli previsti per legge; il rimborso previsto per la restituzione della celletta, è pari alla metà di quanto versato al momento dell'acquisto, andrà a compensazione del corrispettivo minimo previsto per la tumulazione congiunta.

Articolo 50

Decorrenza della concessione - Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della **concessione**.

Alla scadenza delle concessioni relative alle tombe di famiglia, cappelle, aree per inumazioni private, i concessionari ed i loro eredi potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.

Articolo 51

Scadenza della concessione.

La mancanza della richiesta di rinnovo, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà presunzione assoluta di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere nove mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso presso ogni luogo di sepoltura in scadenza e nell'apposita bacheca del Cimitero, avendo cura di garantire la continuità dell'affissione fino alla scadenza della concessione.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune, che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà, di volta in volta **con motivato e puntuale provvedimento**, l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII

LOCULI - CELLETTE OSSARIO - CELLETTE CINERARIE

Articolo 52

Norme per la concessione.

Salvo quanto disposto dal presente articolo, la concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie è regolata dalle norme di cui al precedente titolo VII.

Il diritto di sepoltura è riservato alle sole persone per le quali è stata fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà, per gli aventi diritto, di collocare i resti in celletta ossario o di rinnovare la concessione, come previsto dall'art. 45 del presente regolamento.

Articolo 53

Loculi

Articolo 54

Cellette ossario

Le cellette ossario, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 26/06/1993, raccolgono i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, recante una targhetta con il nome e cognome del defunto.

Articolo 55

Cellette Cinerarie

Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.

Articolo 56

Retrocessione loculi e cellette.

I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo.

Qualora il concessionario del loculo, della celletta ossaria ovvero cineraria trasferisca la salma, i resti ovvero le ceneri, ivi destinati, in altra sede, incorre nella decadenza

della concessione, ma avrà diritto al rimborso del 50% del prezzo pagato, purché sia stato stipulato il contratto.

Verificandosi la restituzione, il loculo potrà essere oggetto di nuova concessione, secondo le tariffe in vigore al momento della concessione.

Articolo 57

Struttura dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie

I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie, destinati alle tumulazioni devono avere i requisiti previsti dall'art. 76 D.P.R. 285/90 e dalla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993.

Articolo 58

Ossario comune.

Le ossa che si rinvencono, in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni, e non richieste dai famigliari per altra destinazione nel Cimitero, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 59

Sistemazione e manutenzione dei loculi, cellette ossario e cinerarie

I loculi, le cellette ossario e i cinerari sono ceduti con la lapide che sarà collocata entro il termine stabilito dall'amministrazione nell'atto di concessione.

E' vietato applicare alla lapide che divide l'avello, mensole e davanzali sporgenti, lampade votive e portafiori, diversi da quelli già indicati dal Comune.

TITOLO IX

TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

Articolo 60 Concessioni dell'area.

Nel cimitero possono essere assegnate, compatibilmente con le disponibilità delle aree presentate dal Piano regolatore Cimiteriale, a persone residenti o native nel Comune, Enti e Comunità operanti sul territorio comunale, aree per tombe di famiglia, cappelle o per inumazioni.

Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia, fissando nel contratto le rispettive quote.

In tale ipotesi è sufficiente che il requisito della residenza o della nascita nel Comune sia posseduto da uno solo dei concessionari.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area, il richiedente dovrà versare l'intero importo, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata prioritariamente a residenti, e anche ai non residenti, qualora ci sia disponibilità. In quest'ultimo caso deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) che il concessionario sia nato a Givoletto;
- b) che il concessionario sia stato residente a Givoletto.

La condizione citata al precedente punto b) deve trovare un riscontro anagrafico. In caso di concessione in favore di un soggetto non rientrante nelle casistiche di cui ai punti a) e b) precedenti, i prezzi stabiliti per la medesima all'atto della stipulazione verranno maggiorati nella misura del 100%.

Articolo 61 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.

I progetti per la costruzione di cappelle, edicole e cripte, dovranno essere presentati entro dodici mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine entro trentasei mesi dalla data di ottenimento del titolo a costruire.

Potrà eventualmente essere concessa (per entrambi i termini di cui al primo ed al secondo comma), una proroga per il periodo massimo di 12 mesi, da parte del Responsabile del Servizio cimiteriale, su motivata istanza del concessionario.

E' sempre possibile impartire, anche in corso d'opera, prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.

Sono altresì fatte salve le interruzioni dei lavori eventualmente dovute a temporanee chiusure dei cimiteri o loro ambiti e per causa di forza maggiore.

Articolo 62

Costruzione dell'opera.

Per la costruzione di cappelle, edicole e cripte si rimanda alla variante del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 17/04/2008, nonché nel rispetto del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e del Regolamento Edilizio

La Giunta Comunale stabilisce in apposito atto:

- Se l'istanza debba essere accompagnata da polizza di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, stipulata dal concessionario o dall'impresa esecutrice dei lavori nonché il valore del massimale.
- Se le imprese incaricate per lavori in ambito cimiteriale debbano versare una cauzione, e per quale importo, a garanzia nei confronti del Comune o dagli altri concessionari.

Articolo 63

Vigilanza sulla costruzione

Eventuali irregolarità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori vengono contestate dall'Ufficio Tecnico al concessionario, il quale è tenuto a d attivarsi nei confronti dell'impresa esecutrice, garantendo che questa si attenga alle prescrizioni.

In caso di violazioni gravi, o di mancato o tardivo ripristino delle condizioni prescritte previa diffida a provvedervi, l'Ufficio preposto si riserva l'incameramento della cauzione, previa relazione e successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 64

Prescrizione da osservare nel corso dei lavori.

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di **recintare** lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danno né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà private, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori **responsabili** in solido dei danni che venissero provocati.

L'impresa potrà eseguire i lavori anche in orario di chiusura del cimitero. A tal proposito dovrà ottenere dall'Ufficio Tecnico del Comune apposita autorizzazione previa istanza dalla quale si rilevi:

- a) il nominativo del concessionario per conto del quale sono da eseguirsi i lavori;
- b) il tempo presumibile di esecuzione;
- c) l'impegno di eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo, garantendo comunque e costantemente la chiusura del cimitero;
- d) l'impegno a mantenere il luogo sgombro da macerie, ecc.;

Articolo 65 **Collaudo opere e liberazione della garanzia**

Il collaudo delle opere può essere effettuato d'ufficio da personale dell'amministrazione o, in assenza di figure idonee, a professionista individuato dall'amministrazione stessa con oneri a carico del concessionario. L'amministrazione pubblica, a fine lavori, un avviso recante l'invito a presentare eventuali reclami per danni ricevuti secondo quanto prescritto dall'art. 218 del DPR 207/2010 e s.m.i. Esauriti gli incombenti, l'amministrazione può liberare la garanzia prestata qualora sia stata imposta secondo le norme recate dal presente regolamento..

Articolo 66 **Diritti di sepolcro**

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti ed dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito, dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere assentita di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con dichiarazione da presentare al servizio cimiteriale del Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura, salvo che tali nominativi siano stati già indicati all'atto della stipulazione del contratto.

Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito meriti nei confronti del concessionario. Il numero dei loculi concessi come indicato al presente articolo non potrà comunque eccedere il 25% della capacità della tomba stessa.

Le circostanze ed i requisiti sopra richiesti, dovranno essere esposti chiaramente nella domanda, in merito al cui accoglimento deciderà il Sindaco.

Resta salva la volontà espressa del defunto quanto era in vita. Il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Al di fuori di quanto sopra stabilito, rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti; inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.

Articolo 67

Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte.

La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.

In caso di decesso del concessionario, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente ovvero, in caso di pluralità di subentranti, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

L'istanza di variazione dovrà essere accompagnata da atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto al momento della domanda.

Quando risultino sconosciuti gli eredi del concessionario e siano trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune dà avvio al provvedimento di decadenza.

Articolo 68

Comunità.

Se il concessionario è un Ente od una Comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo statuto.

L'Ente o la Comunità devono presentare all'atto della concessione lo Statuto ed ogni modificazione dello stesso nonché di volta in volta le singole richieste di tumulazione o inumazione.

Articolo 69

Tumulazione provvisoria

La tumulazione provvisoria in tomba di famiglia può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;
- b) quando il cimitero comunale risulti carente di loculi;

La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco previo assenso formale del concessionario.

La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba, nel caso di cui al punto a) del primo comma.

Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda:

- nel caso previsto dal primo comma lettera a): di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.
- nel caso previsto dal primo comma lettera b): di essere a conoscenza che trascorsi cinque anni senza che gli eredi abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma e accertata la disponibilità dei loculi, la stessa verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

Articolo 70

Ossari, cinerari, colombari.

Nelle tombe e nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, colombari e cinerari.

Articolo 71

Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme, i resti e le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

Articolo 72

Mancata utilizzazione dell'area.

Qualora il concessionario non rispetti i termini fissati dall'art. 61 la concessione si intende decaduta ed il Comune provvederà, con delibera di Giunta, al rimborso dei 2/3 del prezzo pagato all'atto della concessione, con esclusione dell'Iva e delle spese contrattuali.

Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario. Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite al comune, senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare a piè d'opera quanto non ancora utilizzato, recupero da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

Articolo 73 **Manutenzione delle opere.**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse, ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.

Tutte le opere di manutenzione straordinarie delle tombe di famiglia che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio tecnico Comunale e subordinate al versamento della cauzione di cui all'art. 62. Se più sono i titolari della concessione o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi, munito di procura.

Articolo 74 **Decadenza per abbandono.**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) Quando per inosservanza dei tempi di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- d) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dall'art. 62
- e) Quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
- f) Quando la salma temporaneamente posta in tomba provvisoria comunale non sia traslata nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati;

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi precedentemente indicati, avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, anche per il tramite dell'Ente gestore, ovvero nel caso di concessionario o avente causa sconosciuto o irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'albo pretorio cimiteriale per almeno 90 giorni.

Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà dichiarata la decadenza con determinazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, che avrà efficacia dalla data di esecutività dell'atto stesso, e da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità di aree e/o costruzioni.

Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune.

La pronuncia della decadenza comporta la perdita della somma pagata.

Articolo 75

Rinuncia di aree libere da qualsiasi costruzione.

Il concessionario di aree per sepoltura di famiglia sulla quale non sono state ancora eseguite opere, può, rinunciare alla stessa a favore del Comune che rimborserà il totale dell'importo versato all'atto della concessione, con esclusione delle spese contrattuali.

Articolo 76

Rinuncia di area con parziale costruzione.

Prima dell'eventuale dichiarazione di decadenza della concessione per mancata esecuzione delle opere nei termini contrattuali, il concessionario che ha iniziato e non intende portare a termine le opere, ha facoltà di rinunciare alla concessione ed avrà diritto a un indennizzo, su valutazione di congruità del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in rapporto allo stato delle opere, oltre al rimborso dei 2/3 dell'importo versato all'atto della concessione con esclusione delle spese contrattuali.

Il concessionario ha però diritto al recupero delle opere già eseguite **se asportabili** che dovrà essere effettuato entro due mesi dalla rinuncia.

L'Amministrazione Comunale potrà anche autorizzare la cessione di tutte le opere ad un terzo, che a sua volta, ottenga la concessione dal Comune dell'area rinunciata.

Articolo 77

Rinuncia di area con opere finite

Il Comune, con atto motivato della Giunta Comunale, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree novantanovenali, salvo i casi di decadenza, quando il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tal caso, spetterà al concessionario, o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale il rimborso del valore delle opere, da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati.

Ai concessionari è riconosciuto, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell' Ufficio Tecnico, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere; in caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio dell'interessato. L'importo versato per la concessione sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure:

- a) 2/3 per le rinunce effettuate entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione;
- b) la metà per le rinunce effettuate entro 10 anni;
- c) 1/4 per le rinunce effettuate entro 20 anni dalla stipulazione dell'atto

Articolo 78

Divisione

Nell'ipotesi di pluralità di titolari, l'atto di concessione stabilirà le quote di assegnazione per ogni concessionario.

I titolari, successivamente, potranno stabilire la divisione dei posti, nel rispetto delle quote assegnate, presentando al Servizio cimiteriale un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

In relazione alla quota di concessione si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 79

Divieto di titolarità di più concessioni di aree cimiteriali per sepolture di famiglia.

Una stessa persona non può essere concessionaria nel cimitero comunale, escluso il caso di successione, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

TITOLO X

CREMAZIONE

Per tutto ciò che attiene la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri, si fa riferimento al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2010 che diventa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Nota Introdotti gli artt. Da 80 a 98 desunti dal regolamento specifico

TITOLO X

CREMAZIONE DI CADAVERI E DI RESTI MORTALI

DESTINAZIONE DELLE CENERI

AFFIDAMENTO E DISPERSIONE

Art. 80

Esercizio della cremazione.

Il servizio di cremazione viene effettuato presso impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 78 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 81

Autorizzazione alla cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o per esso dal Responsabile del servizio Cimiteriale o da un suo delegato, sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Quanto previsto dal comma 1. lettera a) e. lettera b) e dal comma 2., non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 82

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali.

Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).

Per la modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

Per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 83

Identità delle ceneri.

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 84

Feretri per la cremazione.

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 85
Cremazione per insufficienza di sepolture.

Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 86
Caratteristiche dell'urna cineraria.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm 30 X cm 30 ed altezza cm 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome, cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc..) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 87
Destinazione delle ceneri.

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini (residenti) possono essere:

- tumulate all'interno del cimitero, in tombe di famiglia, in cellette ossario o cinerarie, in loculi, in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
- inumate (interrate) esclusivamente all'interno del cimitero in aree avute in concessione, qualora previste;
- disperse con le modalità di cui ai successivi artt.95 e 96
- consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento).

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'inumazione o dell'affidamento all'affidatario.

Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente

Art. 88

Affidamento, e consegna delle ceneri.

L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o dagli altri soggetti indicati al successivo art. 90.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune (Sindaco e per esso dal suo delegato - Responsabile del servizio cimiteriale) nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta; essa sarà comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Una copia di tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, è necessaria la presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal "de cuius", nella quale dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza delle norme che prevedono il "permesso di trasporto" per urne cinerarie in caso di cambiamento di residenza dell'affidatario;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta, cinerario comune o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza e quindi il trasferimento dell'urna in altro Comune, entro il termine di 30 giorni.

Ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 285/90, la consegna dell'urna cineraria deve risultare da

apposito verbale redatto in tre esemplari:

uno conservato dal responsabile del servizio cimiteriale (impianto di cremazione)

uno da chi prende in consegna l'urna

uno deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile del Comune di destinazione delle ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal Responsabile del servizio cimiteriale e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi del 5° comma dell'art.80 del D.P.R. 285/90.

L'urna contenente le ceneri, sarà consegnata sigillata all'affidatario, a cura del soggetto

che ha effettuato la cremazione. Nel caso in cui non vi sia contestuale autorizzazione all'affidamento/dispersione, l'urna andrà consegnata senza indugio al cimitero comunale.

Nel caso di trasporto all'estero delle ceneri, il responsabile del servizio cimiteriale rilascerà l'autorizzazione al trasporto su modello bilingue (italiano e francese) contenente:

- le generalità del defunto
- la data di morte
- la data di cremazione
- la destinazione.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

Art. 89

Iscrizione ad associazione.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 90

Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 91

Targa con generalità dei defunti cremati.

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Art. 92

Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

L'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e/o affidatario. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera l'urna, anche se di materiale biodegradabile.

Non è consentita la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

Art. 93 **Recesso dall'affidamento.**

L'affidatario che intenda, per qualsiasi motivo, rinunciare è tenuto a conferire l'urna al cimitero comunale per la sua conservazione. In questo caso può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero. E' possibile anche il conferimento al cinerario nel cinerario comune.

Il Comune di Givoletto accoglierà istanze di tumulazione dell'urna ovvero di conferimento nel cinerario comunale, per rinuncia, nel caso in cui il defunto fosse stato residente in vita ovvero quando fosse il rinunciante ad essere residente.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato l'affidamento.

Art. 94 **Decesso dell'affidatario.**

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. L'Ufficio dei servizi cimiteriali provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Nel caso in cui il defunto avesse manifestato la volontà per l'affidamento delle proprie ceneri alla famiglia, genericamente, i congiunti superstiti decideranno all'unanimità chi dovrà essere colui che, previa nuova istanza e autorizzazione, subentrerà nell'affidamento.

Art. 95 **Dispersione delle ceneri.**

Per effettuare la dispersione delle ceneri è necessaria la presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal "de cuius", nella quale dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

- b) la dichiarazione del luogo ove disperderà le ceneri, ai sensi dell'art.4 della L.R. 20/2007;
- c) le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Givoletto quando il decesso sia avvenuto sul territorio comunale.

Anche nel caso di richiesta di dispersione di ceneri già tumulate nel cimitero di Givoletto, l'autorizzazione compete all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Givoletto

L' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Givoletto comunica l'autorizzazione alla dispersione al Sindaco del Comune della Regione Piemonte ove avviene la dispersione.

La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso:

- a) espressa disposizione testamentaria.
- b) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

Quanto previsto al precedente comma 5 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, mediante una delle modalità di cui al comma 5 del presente articolo o dai soggetti individuati dall'art.90

Art. 96

Luogo di dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285 /1990 all'interno del cimitero comunale e realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;
- b) nell'area - **campo**, a ciò destinata, posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersione delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;
- c) in natura:
 - in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;

d) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso **scritto** del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi, diversi dal cimitero.

La dispersione in aree naturali pubbliche o private può avvenire mediante deposizione delle ceneri nel terreno (sversamento o interrimento). L'urna potrà essere interrata solo se in materiale biodegradabile. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale.

Nei luoghi di dispersione delle ceneri -diversi dal cimitero- non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Art. 97

Deposito provvisorio e rinvenimento di urne.

Per esigenze tecniche ed amministrative comunali, nel periodo intercorrente tra la consegna dell'urna cineraria e la dispersione, è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria (per un periodo massimo di 12 mesi) in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale.)

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a collocarle temporaneamente nel deposito provvisorio di cui al comma 1. L'ufficio dello Stato Civile fa espletare al Corpo di Polizia municipale le indagini finalizzate all'individuazione degli aventi diritto all'affidamento delle ceneri e degli eventuali colpevoli dell'abbandono. Assolti tali obblighi, il Comune procede a conferirle al cimitero nel cinerario comune, sempreché il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

Art. 98
Tutela dei dati personali.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

TITOLO XI

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI.

Articolo 99 Autopsie.

Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano le norme dettate dall'art.45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990.

Articolo 100 Imbalsamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 101 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo **40** anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni (art.82 del D.p.R. 285/1990).

Le salme inumate in sepolture private vengono esumate alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, il quale annualmente curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Il suddetto Responsabile informerà i cittadini delle scadenze in occasione della ricorrenza dei Defunti, affiggendo un avviso all'ingresso del cimitero e direttamente sui campi da esumare.

Le salme che risultassero indecomposte all'atto dell'esumazione potranno:

- a) essere lasciate nella propria fossa secondo i tempi e le modalità fissate dall'art.82, comma 2 del D.P.R. 285/1990;
- b) essere trasferite in apposito campo per il tempo necessario al completamento del processo di mineralizzazione, utilizzando, ove necessario, un apposito contenitore biodegradabile, la cui fornitura è a carico dei famigliari;
- c) essere cremate, dietro richiesta dei parenti aventi titolo, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998.

Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.

Articolo 102 Esumazioni straordinarie.

Le esumazioni straordinarie sono quelle richieste dagli aventi titolo ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, prima della scadenza del periodo di inumazione ovvero della scadenza della concessione.

Inoltre, le salme possono essere esumate, prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'ASL e del custode

Per le esumazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi dei diritti fissati con apposita delibera consiliare.

Articolo 103

Divieto di esumazioni straordinarie

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi da maggio a settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

Articolo 104

Deposito delle ossa esumate

I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine potranno essere raccolti in apposite cassette ossario, a spese dei familiari, ovvero avviati all'ossario comune di Cimitero.

I resti mortali di cui al comma precedente potranno altresì essere cremati secondo quanto previsto al punto 15 della circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/1993 e dal punto 5 della circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/1/1998.

In qualunque momento è ammessa la cremazione dei resti ossei su semplice richiesta e a carico degli aventi titolo.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente, con onere a carico della famiglia.

Articolo 105

Avvisi di scadenza

L'estumulazione viene eseguita per le concessioni in scadenza e l'esumazione per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

L'Amministrazione comunale comunicherà con pubblico manifesto, le esumazioni ordinarie da eseguire.

Coloro che vogliono essere informati personalmente della data di esumazione debbono comunicare agli uffici comunali il loro preciso indirizzo.

Articolo 106

Estumulazioni.

Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alla scadenza della concessione, ed in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta di familiari, con autorizzazione del **Responsabile del Servizio o suo delegato** quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 285/1990 e per quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Ai feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere praticate le opportune aperture e quindi, sulla base dei giudizi espressi dall'Autorità Sanitaria presente all'estumulazione:

- a) nel caso di completa mineralizzazione della salma si dovrà procedere alla diligente raccolta dei resti per il conferimento in celletta ossario, se richiesto, o nell'ossario comune;
- b) nel caso di salma non totalmente mineralizzata si dovrà provvedere all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, oppure alla cremazione, dietro richiesta dei parenti aventi titolo, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998.

In ogni tempo il Responsabile del Servizio o suo delegato, sentita l'Autorità sanitaria competente, potrà ordinare che vengano estumulate d'ufficio e successivamente inumate, salme accolte in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso.

Articolo 107

Divieto di apportare riduzioni a salme.

E' vietato eseguire sulla salma tumulata operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali lo stesso fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal codice penale.

Articolo 108
Personale che deve presenziare alle operazioni.

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Articolo 109
Verbale delle operazioni.

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una dovrà essere consegnata all'Ufficio Stato Civile e l'altra depositata presso il custode del cimitero.

Articolo 110
Diritti per esumazioni ed estumulazioni.

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ad opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Se invece dette operazioni sono richieste dall'Autorità Giudiziaria si applicano le disposizioni di cui alla Legge 23 dicembre 1965, n° 270.

Articolo 111
Destinazione dei materiali reliquati.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono classificati come rifiuti urbani a norma del Dlg.22/97, della D.G.R. 122/19675 del 02/06/1997 e del Decreto n.219 del 26/06/2000 e devono essere smaltiti nel rispetto delle suddette normative.

Articolo 112
Consegna di oggetti appartenenti al defunto.

Gli eredi che intendono recuperare oggetti o ricordi posti nel feretro all'atto del decesso, devono darne congruo avviso all'Ufficiale dello Stato Civile prima della esumazione o estumulazione indicando sommariamente la natura degli oggetti.

Gli stessi sono consegnati dal personale che esegue l'esumazione o l'estumulazione all'ufficiale dello Stato Civile, il quale a sua volta, dopo aver accertato la qualità di eredi dei richiedenti redige apposito verbale di consegna controfirmato dai consegnatari.

Se gli oggetti non sono richiesti, seguiranno i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale; se i resti sono destinati all'ossario comune, il Comune li metterà a

disposizione degli aventi diritto e in caso di loro irreperibilità si procederà alla alienazione in favore del Comune stesso.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

TITOLO XIII

SERVIZI E PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Articolo 113 Polizia dei cimiteri.

L'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

I lavori di carattere manutentivo sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 114 Servizi di polizia mortuaria.

Oltre al Sindaco ed al coordinatore sanitario, concorrono all'espletamento dei servizi di polizia mortuaria e cimiteriale:

- l'Ufficiale di Stato Civile delegato, il quale nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, rilascia le autorizzazioni previste dall'art. 141 del R.D.L. 09.07.1939, n° 1238 nonché dalle vigenti disposizioni in materia;
- il Responsabile del Servizio Cimiteriale al quale spettano tutti i compiti di direzione, sovrintendenza e controllo delle attività gestionali del cimitero e ogni altra fissata dal presente regolamento;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, oltre alle funzioni di vigilanza sulla costruzione o riattamento di monumenti sepolcrali, lapidi e qualsivoglia opera funeraria, è tenuto ad osservare le disposizioni del Titolo X del regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990;
- I Vigili Urbani per quanto riguarda la polizia interna del cimitero, unitamente al personale che presta servizio nello stesso.

Articolo 115 Custode seppellitore del cimitero.

Se previsto dalla pianta organica dell'Ente, al cimitero è addetto un custode seppellitore che è alle dipendenze dell'Ufficio di Stato Civile per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico-Sanitarie.

Il custode-seppellitore del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti previsti dal D.P.R. 285/1990 nonché del presente Regolamento, in particolare ha il compito di:

- curare l'ammissione delle salme al Cimitero, ai sensi dell'art.30 del presente regolamento;
- tenere aggiornati i registri di cui all'art.52 del D.P.R. 285/1990;

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Il custode-seppellitore deve altresì:

a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito, nonché far precedere la chiusura a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario;

b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;

c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;

d) segnalare all'Ufficio Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;

e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero, provvedere alla manutenzione ordinaria delle cancellate e dei serramenti, della rubinetteria e delle apparecchiature dei servizi igienici;

f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe, provvedere al taglio e alla cura del tappeto erboso, alla potatura degli alberi e delle siepi, allo sgombero della neve;

g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi etc.;

h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme, con le cautele previste dal presente regolamento.

Inoltre ha l'obbligo di:

1) ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ect.) dando se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;

3)provvedere, nei casi di esumazione ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune, o, qualora da parte dei famigliari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella celletta ossario;

4)consegnare all'Ufficio Cimiteriale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

5)curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.

Tutte le prestazioni di cui ai punti e) ed f) sono estese a tutta l'area cimiteriale e agli spazi immediatamente adiacenti.

Articolo 116 **Doveri generali del personale del cimitero**

Il personale addetto al Cimitero e ai servizi funebri, oltre ai compiti indicati negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare deve vestire, in servizio, la divisa e tenerla in condizioni decorose.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- di accettare mance o qualsivoglia altro emolumento;
- di asportare oggetti o materiali di specie;
- di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale.

Articolo 117 **Compiti dell'Ufficio dello Stato Civile.**

L'Ufficio dello Stato Civile cura in particolare:

- a) il servizio denunce di morte e quanto si riferisce a servizi funebri ed alla polizia mortuaria;
- b)la concessione delle sepolture comuni e particolari e relative registrazioni; l'aggiornamento degli atti relativi alle sepolture private.
- c)il rilascio di autorizzazioni e permessi;
- d)il controllo relativo alle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali e funebri.

Articolo 118
Affidamento gestione servizi cimiteriali a ditta esterna

Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a impresa esterna, gli obblighi prescritti dagli artt. 92 e 93 del presente regolamento si intendono riferiti all'impresa affidataria e al personale che questa assegna al servizio.

La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al suo personale.

TITOLO XIV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 119 Orario di apertura dei cimiteri.

Il Sindaco provvederà, con apposita ordinanza, a disciplinare puntualmente l'orario di apertura del cimitero.

Articolo 120 Atti a disposizione del pubblico.

Presso ogni cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro previsto dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nonché:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) copia della planimetria del cimitero in scala 1 : 500;
- c) l'elenco delle sepolture private in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
- d) l'elenco dei campi, dei loculi, delle cellette ossario e delle sepolture private in scadenza;
- e) l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

Articolo 121 Divieto di ingresso.

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci, se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porta con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente, che tengono un comportamento in contrasto con il carattere sacro del cimitero.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 122 Prescrizioni particolari.

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

Durante il mese di ottobre potranno concordarsi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

Dal 25 ottobre al 4 novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale per opere o anche solo di lapidi individuali.

Si dovrà in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 123 **Riti Religiosi.**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, da parte di tutte le confessioni religiose, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

Articolo 124 **Norme per i visitatori.**

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) trasportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone, ricordi, lapidi etc.;
- c) recare qualsiasi danno e sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, etc.;
- d) gettare fiori appassiti ed altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini d'ogni specie;
- g) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- h) introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe.

i)portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la relativa autorizzazione;

l)prendere fotografie e copie di opere funerarie senza autorizzazione e se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

m)eseguire lavori sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;

n)fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà il posto e l'ora;
o)dare mance al personale in servizio;

p)assistere alla esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti predetti in quanto applicabili, si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

Articolo 125

Circolazione dei veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute è ammesso l'ingresso con automobili o moto carrozzelle.

In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre per il trasporto di vasi particolarmente pesanti.

TITOLO XV

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 126 Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso la Parrocchia al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri comuni.

Le imprese che intendono effettuare l'attività di vendita dei feretri devono rispettare la vigente normativa regolamentante il commercio al dettaglio in sede fissa.

Le imprese che esercitano anche opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone debbono essere munite anche dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 127 Modalità dei servizi

Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal D.P.R.285/1990.

Articolo 128 Divieti generali

E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti o organizzazioni che, per la loro attività specifica, sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
- di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici comunali, sia a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
- di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
- di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per espletare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

TITOLO XVI

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Articolo 129 Imprese private

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori simili, nonché per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'ufficio comunale che ha responsabilità in materia di edilizia privata regola altresì i permessi di accesso al cimitero di terzi per lo svolgimento di lavori.

Per i lavori o servizi resi all'interno del cimitero, i soggetti esecutori hanno l'obbligo di essere in regola con quanto previsto dalla normativa circa lo svolgimento dell'attività specifica, nonché dello specifico lavoro o servizio di volta in volta svolto.

Come già **previsto all'art. 62**, secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dall'Amministrazione comunale.

E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 79 in quanto compatibili. (obblighi e divieti per il personale dei cimiteri).

Art. 130 Mezzi d'opera, lavorazioni, e deposito di materiali da parte di terzi, orario di lavoro

Il Comune – e per esso l'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica - disciplina l'accesso e l'uso all'interno dei cimiteri di materiali, mezzi d'opera, attrezzature ed altri mezzi od impianti per l'esecuzione di lavori e servizi a cura di terzi.

Laddove possibile e nei modi e tempi indicati dall'ufficio comunale/dall'Ente Gestore, può essere concesso il deposito di attrezzature, materiali e simili, anche in apposite aree o manufatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.

E' fatto divieto di lasciare o abbandonare nel cimitero, materiali, attrezzature e rifiuti e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori.

Durante o svolgimento di lavori o servizi deve essere tenuta la massima attenzione al rispetto dei luoghi e di quanto ad essi correlato, garantendo in ogni momento condizioni di perfetto ordine ed adeguata pulizia. E' pertanto vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Può essere ordinato dall'ufficio comunale o dall'Ente Gestore il trasferimento dei materiali, attrezzature ed altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero, se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.

E' vietato attivare nel cimitero comunale laboratori di sgrossamento dei materiali.

In occasione del periodo annuale di Commemorazione dei defunti l'Ente Gestore od l'ufficio comunale appositamente individuato nell'area tecnica può dettare speciali istruzioni di comportamento ed i vincoli per l'introduzione e l'installazione in opera o deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.

Può interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari nell'interesse della fruibilità dei luoghi in sicurezza e tranquillità da parte dei visitatori.

Al verificarsi di particolari occasioni quali pubbliche cerimonie o simili per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico o in cui sia comunque richiesto dagli Enti o uffici

comunali preposti, l'Ente Gestore o l'ufficio comunale appositamente individuato nell'Area

Tecnica può disporre la temporanea interruzione dei lavori di terzi nel cimitero od in suoi ambiti determinati.

L'orario di lavoro per le Imprese è fissato in misura corrispondente all'orario di apertura dei cimiteri. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere

Articolo 131

Apposizioni di lapidi – costruzioni

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzione di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione dl Sindaco.

Articolo 132

Introduzione e deposito di materiale

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'art. 60 o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizi, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato da qualsiasi materiale.

Articolo 133

Orario

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'ufficio Tecnico.

Nei cinque giorni antecedenti la festività del 1° Novembre e in quelli immediatamente successivi, è vietata la posa in opera di materiali o lapidi; si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 134

Ornamenti delle sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal Regolamento Edilizio.

TITOLO XVII

CONTRAVVENZIONI

Articolo 135 Contravvenzioni.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 Euro, di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altra autorità competente accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 136

Regolamento speciale di polizia mortuaria.

Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/1993 e del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 383 nonché dai Regolamenti Comunali di Igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.

Articolo 137

Entrata in vigore del Regolamento. Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione e le pubblicazioni prescritte dalla Legge ed abroga ogni disposizione contraria o comunque con esso incompatibile.

In considerazione del possibile contrasto tra norme recate dal regolamento previgente relative alla durata delle concessioni delle aree cimiteriali, limitatamente a tali fattispecie si dispone che ai titolari delle concessioni di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia (artt. 60 segg.), scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento per non aver presentato tempestivamente i lavori o per non averli avviati, è accordata, senza incorrere nella revoca della concessione, una proroga sul termine di avvio dei lavori, i quali debbono essere avviati entro due anni. La disposizione si applica anche a chi, entro lo stesso termine e per lo stesso motivo, abbia subito la revoca della concessione..

(nb – l'indice sarà aggiornato dopo l'approvazione consiliare)

INDICE

TITOLO I

Denuncia della causa di morte e accertamento di decessi

Art. 1	Disposizione preliminare	Pag.	1
" 2	Definizioni		
" 3	Denuncia dei casi di morte	"	1
" 4	Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	"	1
" 5	Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria	"	2
" 6	Visita del medico necroscopo	"	2
" 7	Rinvenimento di resti mortali	"	2
" 8	Casi di morte per malattia infettiva	"	2
" 9	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	"	3
" 10	Rilascio della autorizzazione per la sepoltura	"	3
" 11	Nati morti e prodotti abortivi	"	3
" 12	Riscontro diagnostico	"	3

TITOLO II

Periodo di osservazione dei cadaveri.

Art.	13	Periodo di osservazione normale	Pag.	5
"	14	Periodo di osservazione cautelativo	"	5
"	15	Depositi di osservazione	"	5

TITOLO III

Deposizione dei cadaveri nei feretri.

Art.	16	Deposizione del cadavere nel feretro	Pag.	6
"	17	Caratteristiche della cassa	"	6

TITOLO IV

Trasporto dei cadaveri.

Art.	18	Trasporto delle salme e diritto di privativa	Pag.	8
"	19	Trasporto in ambito o fuori del territorio comunale	"	8

“	20	Decessi sulla pubblica via o a causa di malattie infettive	“	8
“	21	Cortei funebri - Orario dei trasporti	“	9
“	22	Trasporto di cadavere per cremazione	“	9
“	23	Trasporto di salme in altro Comune o all'estero	“	10
“	24	Modalità per il trasporto fuori Comune	“	10
Art.	25	Autorizzazione per il trasporto fuori del Comune	Pag.	10
“	26	Trasporto resti mortali	“	10
“	27	Trasporto di cadaveri per indagini scientifiche	“	10
“	28	Norme di rinvio	“	11

TITOLO V

Consegna delle salme al cimitero.

Art.	29	Autorizzazione per le sepolture	Pag.	12
“	30	Custodia dei documenti	“	12
“	31	Ricevimento di salme e resti mortali	“	12
“	32	Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	“	13

TITOLO VI

Inumazioni.

Art.	33	Sepolture	Pag.	14
“	34	Campi comuni	“	14
“	35	Cippi indicativi	“	14
“	36	Scavo della fossa	“	14
“	37	Dimensione e disposizione delle fosse per adulti	“	15
“	38	Fosse per fanciulli	“	15
“	39	Modalità di concessione	“	15
“	40	Revoca e decadenza della sepoltura	“	15
“	41	Norme riguardanti le sepolture a inumazione	“	16
“	42	Ornamento con fiori e piante	“	16
“	43	Scadenza della concessione - Recupero materiali	“	16

TITOLO VII

Tumulazioni.

Art.	44	Sepolture e tumulazione	Pag.	18
“	45	Tipi e durata delle concessioni	“	18
“	46	Norme per la concessione	“	18
“	47	Atto di concessione – pagamento - cauzioni	“	19
“	48	Doveri dei concessionari	“	19

“	49 Tumulazione congiunta	“	19
“	50 Decorrenza della concessione - rinnovi	“	
19			
“	51 Scadenza della concessione – recupero materiali	“	
20			

TITOLO VIII

Loculi - cellette ossario - cellette cinerarie.

Art.	52 Norme per la concessione	Pag.	21
“	53 Loculi	“	21
“	54 Cellette ossario	“	21
“	55 Cellette cinerarie	“	21
“	56 Retrocessione loculi e cellette	“	21
“	57 Struttura dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie	“	22
“	58 Ossario comune	“	22
“	59 Sistemazione e manutenzione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie	“	22

TITOLO IX

Cappelle - Edicole - Cripte.

Art.	60 Concessioni dell'area	Pag.	23
“	61 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	“	23
“	62 Modalità per la presentazione dei progetti	“	24
“	63 Disponibilità delle sepolture	“	24
“	64 Prescrizione da osservare nel corso dei lavori	“	25
“	65 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	“	25
“	66 Diritti di sepolcro	“	26
“	67 Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte	“	26
“	68 Comunità	“	27
“	69 Tumulazione provvisoria	“	27
“	70 Ossari, cinerari, colombari	“	28
“	71 Salme o resti provenienti da altri comuni	“	28
“	72 Mancata utilizzazione dell'area	“	28
“	73 Manutenzione delle opere	“	28
“	74 Decadenza per abbandono	“	29
“	75 Rinuncia di aree libere da qualsiasi costruzione	“	29
“	76 Rinuncia di area con parziale costruzione	“	29
“	77 Rinuncia di area con opere finite	“	30

“	78	Divisione	“	30
“	79	Divieto di più sepolture di famiglia	“	30

TITOLO X

Cremazione.

Pag.

31

TITOLO XI

Autopsie ed imbalsamazioni.

Art.	80	Autopsie	Pag.	32
“	81	Imbalsamazioni	“	32

TITOLO XII

Esumazioni ed estumulazioni.

Art.	82	Esumazioni ordinarie	Pag.	33
“	83	Esumazioni straordinarie	“	33
“	84	Divieto di esumazioni straordinarie	“	34
“	85	Deposito delle ossa esumate	“	34
“	86	Avvisi di scadenza	“	34
“	87	Estumulazioni	“	35
“	88	Divieto di apportare riduzioni a salme	“	35
“	89	Personale che deve presenziare alle operazioni	“	35
“	90	Verbale delle operazioni	“	36
“	91	Diritti per esumazioni ed estumulazioni	“	36
“	92	Destinazione dei materiali reliquati	“	36
“	93	Consegna di oggetti appartenenti al defunto	“	36

TITOLO XIII

Servizi e personale addetto ai cimiteri.

Art.	94	Polizia dei cimiteri	Pag.	37
“	95	Servizi di polizia mortuaria	“	37

“	96	Custode-seppellitore del cimitero	“	37
“	97	Doveri generali del personale del cimitero	“	39
“	98	Compiti dell’Ufficio dello Stato Civile	“	39
“	99	Affidamento gestione servizi cimiteriali a ditta esterna	“	39

TITOLO XIV

Polizia interna dei cimiteri.

Art.	100	Orario di apertura dei cimiteri	Pag.	41
“	101	Atti a disposizione del pubblico	“	41
“	102	Divieto di ingresso	“	41
Art.	103	Prescrizioni particolari	“	41
“	104	Riti religiosi	Pag.	42
“	105	Norme per i visitatori	“	42
“	106	Circolazione dei veicoli	“	43

TITOLO XV

Imprese di pompe funebri.

Art.	107	Funzioni - Licenza	Pag.	44
“	108	Modalità dei servizi	“	44
“	109	Divieti generali	“	44

TITOLO XVI

Lavori di privati e delle imprese.

Art.	110	Apposizioni di lapidi – costruzioni	Pag.	45
“	111	Introduzione e deposito di materiali	“	45
“	112	Orario	“	45
“	113	Ornamenti delle sepolture	“	45

TITOLO XVII

Contravvenzioni.

Art. 114 Contravvenzioni

Pag. 46

TITOLO XVII

Disposizioni finali.

Art. 115 Regolamento speciale di polizia mortuaria
“ 116 Entrata in vigore del Regolamento

Pag. 47
“ 47

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 2 - Esercizio della cremazione

Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 4 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

Art. 5 - Identità delle ceneri

Art. 6 - Feretri per la cremazione

Art. 7 - Cremazione per insufficienza di sepolture

Art. 8 - Caratteristiche dell'urna cineraria

Art. 9 - Destinazione delle ceneri

Art. 10 - Affidamento, dispersione e consegna delle ceneri

Art. 11 - Iscrizione ad associazione

Art. 12 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Art. 13 - Targa con generalità defunti cremati

CAPO III – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 14 - Dispersione delle ceneri

Art. 15 - Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO IV – CONSERVAZIONE DELL'URNA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

Art. 16 - Modalità di conservazione dell'urna

Art. 17 - Recesso dell'affidamento

CAPO V – DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 18 - Deposito provvisorio e rinvenimento di urne

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Tutela dei dati personali

Art. 20 - Registrazioni a cura dell'ufficio di Stato Civile

Art. 21 - Vigilanza – Sanzioni

Art. 22 - Norme transitorie e finali

Art. 23 - Pubblicità del regolamento

Art. 24 - Entrata in vigore

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

**F.to Il Responsabile
Devecchi Dr. Paolo**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: ALTILIA Carlo

Il Segretario Comunale
F.to: Devecchi Dr. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 31/03/2015 al 15/04/2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Lì 31/03/2015

Il Segretario Comunale
F.to: Devecchi Dr. Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, per scadenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., senza seguito di ricorsi.

Lì _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Devecchi Dr. Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 31/03/2015

Il Segretario Comunale
Devecchi Dr. Paolo